



COMUNE DI ARENZANO

PROVINCIA DI GENOVA

REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI e DELLE RAGAZZE
DI ARENZANO

Ultime modifiche approvate con delibera di C. C. n. 3 del 10/03/2012

Art. 1 - Istituzione del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

1. *Il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (di seguito denominato C.C.R.) è istituito dall'Amministrazione comunale di Arenzano nello spirito dell'art. 17 dello Statuto comunale, al fine di favorire una idonea crescita sociale e culturale delle giovani generazioni, favorendo così la partecipazione democratica al governo della città.*
2. *Il Consiglio dei Ragazzi costituisce, quindi, una modalità educativa che permette loro di confrontarsi, di gestire la conflittualità nella ricerca di soluzioni che non soddisfino le esigenze dei singoli ma quelle di tutta la collettività di cui sono parte, esercitando, inoltre, il diritto ad associarsi.*

Art. 2 - Finalità

1. *Il presente Regolamento si ispira alla Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) a New York il 20 Novembre 1989 e ratificata con legge 27 Maggio 1991 n. 176, nella quale gli Stati Membri si impegnano a promuovere e tutelare i diritti dell'infanzia e alla legge del 28 Agosto 1997 n. 285 "Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" nonché ai principi di libertà, democrazia, uguaglianza, solidarietà e giustizia espressi e sanciti dall'art. 3 dello Statuto Comunale di Arenzano.*
2. *L'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è, pertanto, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:*
 - *educare alla partecipazione democratica e alla pace, alla valorizzazione delle diversità ed alla solidarietà intese come metodo di convivenza e di integrazione tra i popoli, facendo vivere ai ragazzi esperienze di cittadinanza attiva in una logica di apprendimento permanente. La Scuola rappresenta l'interlocutore centrale del CCRR in quanto Agenzia Educativa primaria in cui i giovani sono presenti e trovano spazio di espressione;*
 - *sensibilizzare i ragazzi alla vita sociale e culturale locale, tramite la promozione e la valorizzazione del senso di appartenenza alla comunità e al territorio;*
 - *sviluppare nei ragazzi lo spirito critico, la creatività e la consapevolezza di essere protagonisti del proprio futuro;*
 - *migliorare la vita di tutta la comunità, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, età, opinioni politiche, condizioni personali e sociali;*
 - *costituire una comunità sensibile ai bisogni dei ragazzi, attraverso la diffusione di una cultura dell'ascolto attivo degli adulti nei confronti dei minori;*
 - *prevenire la devianza giovanile attraverso la partecipazione sociale.*

Art. 3 - Che cos'è il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

1. *Il C.C.R. è composto da ragazzi e ragazze della scuola primaria (limitatamente alle classi quarte e quinte) e della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Arenzano il cui Dirigente Scolastico dà formale adesione all'iniziativa.*

2. *Esso sarà inserito all'interno dell'attività programmatica dell'Assessorato alle Politiche giovanili e sociali ed abitative dai quali dipenderà e con i quali si rapporterà gerarchicamente.*
3. *Al C.C.R. verranno affiancate le seguenti figure:*
 - *n. 1 facilitatore/educatore professionale, se ritenuto necessario dall'Assessorato competente, designato dall'Amministrazione;*
 - *almeno 1 insegnante, per ciascun ordine, che le scuole interessate avranno cura di nominare quale referente per il progetto C.C.R..*
4. *Gli operatori citati al punto precedente formano l'equipe di lavoro che collabora, con funzioni consultive e di affiancamento, con il C.C.R..*

Art. 4 – Funzioni e competenze

1. *Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze esercita funzioni consultive e propositive, ovvero:*
 - *esprime il proprio motivato parere su qualunque pratica gli venga trasmessa dall'amministrazione comunale;*
 - *esercita funzioni propositive nell'ambito delle materie di sua competenza mediante deliberazioni.*
2. *Rientrano nella competenza del C.C.R. specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:*
 - *politiche ambientali*
 - *sport*
 - *tempo libero*
 - *gioco*
 - *cultura e spettacolo*
 - *istruzione*
 - *educazione alla convivenza civile*
 - *assistenza a giovani e anziani*
 - *rapporti con associazionismo e UNICEF*
3. *Il C.C.R., inoltre, può proporre all'Istituzione Scolastica percorsi didattici da inserire nel POF e formulare proposte per il miglioramento delle attività scolastiche.*
4. *Il C.C.R. cura la diffusione delle proprie attività presso la cittadinanza.*
5. *E' facoltà della Giunta comunale e del Consiglio comunale fare richiesta di parere al C.C.R. sulle materie oggetto della competenza del C.C.R. medesimo. E', altresì, facoltà del Sindaco, di ogni Assessore e dei Consiglieri comunali partecipare a riunioni tematiche con il C.C.R..*
6. *Qualora ritenuto opportuno o necessario, il C.C.R. può coinvolgere nelle proprie attività tutti i soggetti, gruppi o associazioni operanti sul territorio.*

Art. 5 – Sede del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

1. *Il C.C.R. ha la propria sede istituzionale presso l'Assessorato alle Politiche sociali, giovanili ed abitative e la sede operativa presso la Sala Consiliare della sede comunale.*

Art. 6 – Composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Il C.C.R. è composto dal Sindaco e da 16 Consiglieri, rappresentanti le classi 1^a, 2^a e 3^a della Scuola secondaria di primo grado e le classi 4^a e 5^a della Scuola primaria dell' Istituto Comprensivo di Arenzano.

1. Il Sindaco è eleggibile una sola volta.
2. Il Consiglio rimane in carica due anni scolastici.

Art. 7 – Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco del C.C.R. rappresenta il Consiglio comunale dei Ragazzi a tutti gli effetti.
2. Il Sindaco nomina i **quattro** componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco che dovrà essere scelto tra i frequentanti l'ordine di studio differente da quello del Sindaco, e ne dà comunicazione nella prima seduta al Consiglio.
3. Convoca il C.C.R. e la Giunta dei Ragazzi e, sentita la giunta, fissa gli ordini del giorno e determina le date delle adunanze.
4. Nel caso di assenza del Sindaco, le sue funzioni sono esercitate dal Vicesindaco; in caso di assenza di entrambi la seduta è presieduta dal Consigliere eletto con il maggior numero di voti.
5. Il Sindaco riunisce il C.C.R. entro 10 giorni quando lo richiedono 1/5 dei Consiglieri dei Ragazzi o il Sindaco degli adulti.
6. Cura i rapporti con le Autorità cittadine.

Art. 8 – Nomina e competenze della Giunta dei Ragazzi e luogo delle sedute.

1. La Giunta dei Ragazzi è composta da **4** Assessori e dal Sindaco.
2. La nomina degli Assessori e del Vicesindaco è effettuata dal Sindaco dopo la proclamazione della sua elezione ed è comunicata al Consiglio comunale nella sua prima adunanza.
3. La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso le deliberazioni.
4. Alla Giunta spetta l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione ed il controllo dell'iter delle deliberazioni del C.C.R..
5. La Giunta si occupa di tutti gli argomenti che non siano di competenza del Sindaco o del C.C.R. e può proporre gli argomenti da sottoporre al Consiglio.
6. Prima della scadenza del mandato la Giunta riferisce al C.C.R. sulla propria attività.
7. La Giunta nominata si riunirà presso la sede dell'Istituto Comprensivo di Arenzano, nei locali della Scuola Secondaria di primo grado.

Art. 9 – Corpo elettorale ed eleggibilità

1. Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti che frequentano le classi 4^a e 5^a della Scuola primaria di primo grado nonché gli studenti delle classi 1^a, 2^a e 3^a della Scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo di Arenzano.
2. Possono essere eletti quali Consiglieri gli alunni delle classi 4^a e 5^a della Scuola primaria di primo grado e gli studenti delle classi 1^a, 2^a e 3^a della Scuola secondaria di primo grado.

Art. 10 – Commissione elettorale di vigilanza

1. Presso ciascuna Istituzione scolastica sarà costituita, a cura del dirigente scolastico, la commissione elettorale di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali; tale

Commissione sarà composta da due alunni, un genitore ed un insegnante e nominerà i membri dei seggi elettorali di ogni plesso che saranno composti da quattro scrutatori (alunni) e un Presidente (genitore).

Art. 11 - Ricorsi

1. La Commissione elettorale di vigilanza avrà anche il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali; i ricorsi dovranno essere presentati entro 24 ore dal fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro le successive 48 ore.

Art. 12 - Modalità e tempi di svolgimento delle elezioni

Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale dei Ragazzi e delle collegate candidature alla carica di Sindaco, deve essere sottoscritta da almeno 16 ragazzi elettori, anche di scuole diverse. Ogni studente elettore può sottoscrivere una sola lista, la stessa firma in più liste determinerà l'invalidazione delle medesime. L'autentica delle firme può essere effettuata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. Insieme alla lista dei candidati al Consiglio comunale deve essere presentato anche il nome e cognome del candidato/a alla carica di sindaco ed il programma amministrativo da affiggere in copia presso le bacheche della scuola media, della scuola elementare e presso l'albo pretorio del Comune. Le liste dei candidati, con simbolo e motto, devono essere presentate 30 giorni prima della data fissata per le elezioni che normalmente si terranno nel mese di ottobre.

2. Ogni lista deve essere riconoscibile dal Simbolo e dal Programma elettorale. Il Simbolo deve essere in originale, ideato e realizzato in assoluta libertà e autonomia dai ragazzi/e. Il Programma elettorale dovrà prevedere proposte progettuali riguardanti gli ambiti di competenza riservati al C.C.R.

3. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di Consiglieri comprendente un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere (16) e non inferiore a 12. Ogni lista dovrà essere formata in modo tale che sia rispettata la pari opportunità e dovrà rappresentare al suo interno le tre classi della scuola media e le due classi terminali della elementare, con un minimo di partecipazione di due candidati per classe.

4. La campagna elettorale avrà inizio 15 giorni prima della data fissata per le elezioni e finirà il giovedì precedente il giorno del voto che è fissato al venerdì. Il diritto di voto potrà essere esercitato dalle ore 8,30 alle ore 11,30 del giorno stabilito. Lo spoglio delle schede avrà inizio subito dopo la chiusura dei seggi.

5. Dall'apertura della campagna elettorale ogni lista potrà produrre volantini, gadget, o altro materiale informativo del proprio programma, da distribuire all'interno della Scuola e sul territorio. La campagna elettorale può svolgersi anche in orario scolastico, secondo modalità programmate d'intesa con il corpo docente.

6. L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, attraverso l'inserimento della scheda elettorale nell'apposita urna. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il nome del candidato Sindaco.

7. *Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco apponendo un segno sul relativo simbolo. Può, altresì, esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere compreso nella lista collegata alla carica di Sindaco prescelto, scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.*
8. *E' proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il 50% dei voti più uno. Qualora nessun candidato Sindaco ottenga la suddetta percentuale, è eletto Sindaco il candidato più votato ed, in caso di parità, il più anziano di età.*
9. *A ciascuna lista di candidati alla carica di consiglieri si intenderanno attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di Sindaco ad essa collegata. Alla lista collegata al candidato alla carica di Sindaco più votato saranno attribuiti n. 12 Consiglieri, alle altre liste, secondo metodo proporzionale, saranno attribuiti n. 4 Consiglieri.*
10. *Nell'ambito di ogni lista, i candidati saranno proclamati eletti Consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre, saranno proclamati eletti i candidati più giovani di età. I seggi spettanti a ciascuna lista di minoranza vengono attribuiti in proporzione diretta ai voti conseguiti dal candidato Sindaco collegato.*

Art. 13 - Svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

1. *Il Sindaco neo eletto dovrà indire la prima seduta di Consiglio entro 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti.*
2. *In quella occasione il Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze dovrà presentare il suo programma di lavoro.*
3. *Il Sindaco eletto avrà il compito di convocare, di presiedere e di disciplinare le sedute del Consiglio e di convocare e di presiedere la Giunta.*
4. *Alle riunioni di Consiglio dovrà essere presente l'equipe di lavoro di cui al precedente articolo 3 con i seguenti compiti:*
 - *redazione dell'o.d.g. della seduta tenuto conto anche degli argomenti eventualmente proposti dal C.C.R. e dalla Giunta;*
 - *svolgimento del ruolo di moderatori, durante la seduta del Consiglio, che di osservatori, senza facoltà di voto;*
 - *verbalizzazione di note riassuntive relative agli argomenti trattati nel corso della seduta;*
 - *inoltro, eventualmente con l'ausilio degli uffici comunali, delle convocazioni del C.C.R..*
5. *Il C.C.R. viene convocato mediante Ordini del giorno affissi nelle bacheche della scuola e nell'Albo pretorio del Comune.*
6. *Le sedute del C.C.R. (almeno due in un anno) avvengono, di norma, nell'aula consiliare del Comune e sono sempre pubbliche.*
7. *Su richiesta del Sindaco dei ragazzi potranno tenersi riunioni congiunte del C.C.R. con il Consiglio comunale degli adulti e/o la Giunta (o almeno una volta l'anno dovrà tenersi una riunione congiunta fra C.C.R. e Consiglio degli adulti).*

Art. 14 – Funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

1. *Il C.C.R. decide a maggioranza dei presenti.*

2. *Le decisioni del C.C.R. possono consistere in:*
 - *Proposte e progetti da sottoporre all'Amministrazione comunale*
 - *Idee ed opinioni su avvenimenti o fatti di attualità*
 - *Auspici e richieste di attenzione su particolari problemi rivolti ad Amministrazioni ed Istituzioni varie*
 - *Relazioni su risultati delle ricerche effettuate.*

Art. 15 - Modalità di approvazione e di diffusione delle proposte del C.C.R.

1. *Le proposte e/o mozioni formulate nell'ambito della competenza del C.C.R. possono essere promosse dalla scuola e portate all'esame delle Commissioni consiliari da parte del rappresentante in Consiglio. Ciascuna Commissione valuta le proposte inviandole all'o.d.g.. Le proposte possono essere espresse in forma libera.*
2. *Una volta approvate, le proposte del C.C.R. potranno essere inviate, su richiesta del medesimo C.C.R., alle competenti Aree comunali per l'esame ed eventualmente sottoposte alla Giunta. I Responsabili di Area e/o la Giunta provvederanno a dare riscontro alle proposte/istanza nel termine di trenta giorni.*
3. *Sono in ogni caso pubblicate all'Albo pretorio del Comune e nelle bacheche del C.C.R. e delle scuole per quindici giorni consecutivi.*
4. *Ove lo ritenga, il C.C.R. potrà realizzare un periodico informativo sulla propria attività, eventualmente anche attraverso il sito informatico del Comune.*

Art. 16 – Commissioni consiliari

1. *All'interno del C.C.R., nel corso della prima adunanza, vengono nominate tre commissioni consiliari di lavoro che si occupano delle tematiche relative alle competenze consiliari. All'interno di ciascuna commissione è nominato un Presidente ed un vicepresidente.*
2. *Ciascuna commissione formula proposte, mozioni ed iniziative per le materie di rispettiva competenza da presentare alla Giunta per la discussione all'interno del C.C.R..*
3. *Le Commissioni si riuniscono di norma presso la scuola secondaria di primo grado o negli spazi all'uopo assegnati.*

Art. 17 – Decadenza e dimissioni dei consiglieri e del Sindaco

1. *Nel caso in cui un Consigliere non partecipi a tre sedute consecutive del C.C.R., senza debita giustificazione, viene considerato decaduto e si provvede alla surroga dello stesso con il primo dei non eletti.*
2. *Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere espresse per iscritto al Sindaco.*
3. *In entrambi i suddetti casi, il Consiglio provvederà alla surroga del Consigliere decaduto o dimissionario, entro la seduta successiva, nominando Consigliere il primo dei non eletti nello stesso ordine di scuola.*
4. *Nel caso in cui la surroga riguardi un Consigliere nominato Vicesindaco, il Sindaco provvederà a nominarne un altro.*
5. *Nel caso si renda vacante la carica di Sindaco, essa sarà ricoperta dal Vicesindaco.*
6. *Qualora sia Sindaco che Vicesindaco siano dimissionari si procederà a nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale.*

Art. 18 – Compiti della scuola

L'Istituto comprensivo disciplinerà al proprio interno e in modo autonomo le modalità per incentivare il confronto fra eletti ed elettori, nell'ambito del proprio "collegio elettorale" (scuola) attraverso audizioni o dibattiti, nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica.

Art.19 – Entrata in vigore e modifiche

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del relativo atto deliberativo di approvazione. Eventuali modifiche potranno essere proposte dal C.C.R. alla Giunta del Comune di Arenzano al fine della sottoposizione al Consiglio Comunale.